

DECRETO DIRIGENZIALE N. 5 del 20 febbraio 2008

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO, TUTELA BENI, PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di SAN GENNARO VESUVIANO (NA) – Variante generale al Piano Regolatore Generale – Competenze Amministrazione Provinciale di Napoli – L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 – Controllo di Conformità – AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA' CONDIZIONATO.**

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 – pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 – e n. 558 del 24.2.1998 – pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

VISTO il Testo Unico sull'Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: "Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 248 del 24.1.2003 ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 recante "Aggiornamento della classificazione sismica dei Comuni della Regione Campania" Circolare applicativa relativa alla strumentazione urbanistica;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Dirigente dell'A.G.C. Governo del Territorio n. 578 del 25.7.2007;

**PREMESSO :**

- CHE il Comune di SAN GENNARO VESUVIANO (NA), a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato danneggiato e classificato sismico con S = 6, e che detta classificazione è stata aggiornata, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002;
- CHE il predetto Comune rientra nell'ambito del Bacino Regionale "Nord Occidentale", giusta L.R. 7.2.1994 n. 8;
- CHE il Comune in oggetto è dotato di Piano Regolatore Generale, munito del controllo di conformità

rilasciato con D.P.G.R.C. n. 9890 del 12.10.1994;

- CHE con propria deliberazione n. 29 del 19.3.2004, la Commissione Straordinaria del Comune di San Gennaro Vesuviano ha adottato la variante generale al vigente Piano Regolatore Generale;
- CHE la variante in argomento è stata depositata e pubblicata e a seguito di tali adempimenti sono state presentate n. 110 osservazioni, alle quali, il Comune in oggetto ha controdedotto, con deliberazione consiliare n. 10 dell'11.3.2006, decidendo di respingerne 93 e accogliere le rimanenti 17;
- CHE in ordine alla variante di cui trattasi, l'Autorità di Bacino Regionale "Nord Occidentale", con nota n. 720/2004, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e modifiche;
- CHE sulla variante in argomento, l'A.S.L. NA/4, competente per territorio, con nota n. 3597SISP del 29.12.2004, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;
- CHE in merito alla variante in oggetto, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Napoli, con voto n. 14/2006 del 6.7.2009, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 7.1.1983 n. 9;
- CHE con deliberazione consiliare n. 118 del 23.11.2006, l'Amministrazione Provinciale di Napoli ha approvato la variante di cui trattasi, sulla base del citato parere del C.T.R. n. 14/2006;
- CHE con propria deliberazione n. 18 del 13.3.2007, la Commissione Straordinaria del Comune di San Gennaro Vesuviano ha controdedotto alla deliberazione di C.P. n. 118/2006, adducendo le proprie motivazioni al non accoglimento delle modifiche e stralci operati dall'Ente delegato;
- CHE in merito alle controdeduzioni di cui alla deliberazione della Commissione Straordinaria n. 18/200, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Napoli, con voto n. 3/2007 del 4.7.2007, ha confermato il precedente voto n. 14/2006;
- CHE con deliberazione consiliare n. 98 del 29.10.2007, l'Amministrazione Provinciale di Napoli ha approvato la variante generale di cui trattasi in conformità della precedente deliberazione di C.P. 118/2006;
- CHE successivamente lo strumento urbanistico di cui trattasi è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;
- CHE la Relazione Istruttoria n. 1013329 del 20.2.2008 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica, conclude ritenendo che la variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di San Gennaro Vesuviano possa essere ammessa al visto di conformità, con le condizioni ivi riportate e che sono trascritte nel dispositivo del presente provvedimento;
- ai sensi del decreto del Dirigente dell'A.G.C. Governo del Territorio n. 578 del 25.7.2007;

### **DECRETA**

- Nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, la Variante generale al Piano Regolatore Generale del Comune di SAN GENNARO VESUVIANO (NA), adottata con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 29 del 19.3.2004 ed approvata con prescrizioni dall'Amministrazione Provinciale di Napoli, prima con deliberazione consiliare n. 118 del 23.11.2006 e successivamente con deliberazione consiliare n. 98 del 29.10.2007, E' AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA', a condizione che l'Ente delegato, sentito il Comune ai sensi della circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, introduca gli adeguamenti qui di seguito riportati:

- modifica degli atti grafici e delle N.T.A. della variante recependo prescrizioni, integrazioni, stralci e modifiche di cui al parere dell’Autorità di Bacino e dell’Amministrazione Provinciale di Napoli;
- l’art. 04, secondo capoverso delle N.T.A., introduce “tecniche di compensazione che consentono l’acquisizione delle aree per attrezzature, verde pubblico e parcheggi in cambio di una quota di edificabilità da realizzare su porzione dell’area” è in contrasto con la L.R. 14/1982 che non prevede nessuna “compensazione”, pertanto tale capoverso è da stralciare;
- l’art. 07 delle N.T.A. al paragrafo “Sottotetto” prevede norme per la realizzazione di superfici residenziali all’interno dei sottotetti esistenti o di nuova realizzazione; tale normativa è in contrasto con le norme vigenti in quanto non è consentito la costruzione di sottotetti abitabili, ma è consentito solo il recupero dei sottotetti esistenti, ai fini abitativi, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15/2000;
- l’art. 08 delle N.T.A. al 3° capoverso prevede l’attuazione della variante generale attraverso “Progetti unitari oggetto di concessione convenzionata” è in contrasto con la L.R. 14/1982 che prevede specifici Piani Attuativi e non prevede la concessione convenzionata, pertanto tale previsione è da stralciare;
- l’art. 09 ultimo capoverso delle N.T.A. prevede la realizzazione delle previsioni della variante attraverso “comparti” edificatori, detta previsione essendo in contrasto con quanto disciplinato dalla L.R. 14/1982, è da stralciare;
- l’art. 18 delle N.T.A. “Progetto Unitario” prevede l’attuazione di edificazione con intervento diretto previa redazione di Progetto Unitario con convenzione. Tale disciplina non è prevista dalla L.R. 14/1982 pertanto è da stralciare;
- l’art. 24 delle N.T.A. “Area A ad intervento diretto di conservazione prevalente”, al 2° capoverso delle “modalità di intervento” disciplina gli interventi di sostituzione edilizia che è normata dalla L.R. 19/01, senza far riferimento a detta normativa; pertanto alla fine del capoverso va aggiunto: “Secondo quanto disciplinato dalla L.R. 19/2001 e segg.”;
- l’art. 25 delle N.T.A. “Aree parzialmente o totalmente edificate – norme generali” al 2° capoverso delle “Prescrizioni generali” prevede la sostituzione edilizia; esso è da integrare aggiungendo: “Secondo quanto disciplinato dalla L.R. 19/2001 e segg.”;
- l’art. 37 delle N.T.A. “Area F5 scuole dell’obbligo” prevede, per le aree destinate ad attrezzature scolastiche, la cessione bonaria dei proprietari senza ricorso alle procedure espropriative concedendo agli stessi la possibilità di realizzare sul 20% dell’area, attrezzature di carattere ricettivo e per lo svago quali bar, ristoranti, negozi, circoli e associazioni culturali. Tale previsione è in contrasto con la L.R. 14/1982 che non prevede nessuna compensazione, pertanto, è da stralciare;
- l’art. 39 delle N.T.A. “Area F7 verde pubblico attrezzato” prevede la possibilità della cessione bonaria dei proprietari senza ricorso alle procedure espropriative concedendo agli stessi la possibilità di realizzare sul 20% dell’area, attrezzature di carattere ricettivo e per lo svago quali bar, ristoranti, negozi, circoli e associazioni culturali. Tale previsione è in contrasto con la L.R. 14/1982 che non prevede nessuna compensazione, pertanto è da stralciare;
- l’art. 46 delle N.T.A. “Aree produttive esistenti in aree extraurbane” prevede, per industrie ed aziende esistenti in zone rurali, ampliamenti anche difformi dalla variante generale, ammettendo di fatto, la possibilità di variare la stessa, senza l’utilizzo delle procedure previste dalla legge. Tale articolo va pertanto modificato prevedendo gli ampliamenti solo nel rispetto delle norme della variante generale;
- l’art. 47 delle N.T.A. capoverso “prescrizioni generali valide per tutte le Zone E” prevede, per le abitazioni agricole esistenti alla data di adozione della variante, la possibilità di ampliamenti della superficie

e la sostituzione edilizia senza identificare gli aventi titolo, inoltre prevede una percentuale di ampliamento difforme dal punto 1.7 della L.R. 14/1982. Tali ampliamenti e la sostituzione edilizia devono essere conformi al punto 1.7 della L.R. 14/1982;

- occorre introdurre nelle N.T.A., per le costruzioni a destinazione commerciale, gli standard di settore previsti dal D.M. 1444/1968 art. 5 secondo comma e della L.R. 1/2000;
- per l'attuazione delle zone commerciali il Comune si deve dotare del S.I.A.D. previsto dalla L.R. 1/2000.
- Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.
- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

*Ing. Bartolomeo Sciannimanica*